

COMUNE DI CASTELLUCCHIO

Provincia di Mantova

Prot. n° 6370

Reg. Ord. n° 16/2004

OGGETTO:

Disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e di intrattenimento musicale, danzante e di svago.

IL SINDACO

- Vista la legge regionale 24/12/2003 n.30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Richiamato in particolare l’art.17, comma 1 della predetta legge, in base al quale gli orari apertura e chiusura dei pubblici esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione comunale preposta e in conformità agli indirizzi generali fissati dalla Giunta regionale;
- Vista la delibera n°7/17516 adottata dalla giunta regionale in data 17/05/2004 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. n.30 del 24/12/2003”;
- Sentita la Commissione Comunale consultiva, nominata dal Sindaco con proprio decreto in data 03/07/2004, ai sensi dell’art.20 della l.r. n.30/2003;
- Ritenuto di procedere alla revisione e all’aggiornamento della disciplina degli orari d’apertura e chiusura dei pubblici esercizi situati nel territorio comunale, in rapporto alle necessità dell’utenza e in un’ottica di massima liberalizzazione ed elasticità degli orari per gli operatori;
- Visto il D. Lgs n° 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza dal _____ gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale, nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente, sono stabiliti come segue:

FASCIA ORARIA MASSIMA DI APERTURA:

- Pubblici Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente

DALLE ORE 05,00 ALLE ORE 02,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

- Pubblici Esercizi che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago

DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 03,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

L'orario scelto dall'esercente, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite di **due ore** consecutive.

Il Sindaco si riserva la facoltà di modificare la presente ordinanza al fine di introdurre, per gli esercizi pubblici con caratteristica prevalente di bar, una fascia oraria minima di apertura, nel caso in cui tutti gli operatori presenti sul territorio comunale abbiano comunicato un orario prescelto che non assicuri idonei livelli di servizio a favore dell'utenza.

FACOLTA' DELL'ESERCENTE

- libera determinazione di apertura e chiusura del pubblico esercizio entro i limiti sopra stabiliti;
- l'orario adottato può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate di riposo settimanale.

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE

- comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività;
- osservare l'orario prescelto e comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e/o chiusura;
- rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale;
- comunicare al Comune l'eventuale chiusura temporanea dell'esercizio che supera i trenta giorni consecutivi.

ORARI DEGLI ESERCIZI A CARATTERE MISTO

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

I centri di telefonia internazionale hanno l'obbligo di comunicare al Comune l'inizio dell'esercizio dell'attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

DEROGHE

Nell'ultimo giorno di carnevale, nei giorni dal 23 al 30 Dicembre e dall' 1 al 6 Gennaio di ogni anno, fermo restando l'orario minimo di attività, gli esercenti possono effettuare l'attività fino alle ore **03,00** antimeridiane, mentre per la giornata del 31 Dicembre di ogni anno, l'attività è consentita sino alle ore **05,00** antimeridiane.

In occasione di fiere, feste patronali o di altre speciali manifestazioni locali, verranno, di volta in volta, stabiliti, in sede di rilascio delle autorizzazioni temporanee e per gli esercizi esistenti, i relativi orari in riferimento alle caratteristiche di ogni singola manifestazione.

ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA SUGLI ORARI

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

SANZIONI

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata, come previsto dall'art. 23, 2° e 3° comma della Legge Regionale 24 Dicembre 2003 n° 30.

ABROGAZIONI

E' revocata la precedente ordinanza sindacale n.16 del 27 luglio 1994.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e notificata agli interessati, il Comando di Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione.

Dalla Residenza Municipale 27 novembre 2004

IL SINDACO
(Ing. Romano Monicelli)